

**AVVOCATI ASSOCIATI
FELTRINELLI & BROGI**
Via Podgora n. 13 - 20122 MILANO
Tel. 02-54116744 - Fax 02-54126114
e-mail: info@feltrinelli-brogi.com

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Atto di citazione

Nell'interesse di **Gruppo Bertolaso S.p.A.** (C.F. e P.I. 02176810238), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Luigino Bertolaso (C.F. e P.I. BRTLGN26H21M178I), con sede in Zimella (VR), Via Stazione n. 760 c.a.p. 37040, difesa e rappresentata per procura in calce al previo ricorso per descrizione (R.G. 4245/2017) dagli Avv.ti Secondo Andrea Feltrinelli (C.F. FLTSND53E01F205X – PEC: secondoandrea.feltrinelli@milano.pecavvocati.it) e Antonello Mengato (C.F. MNGNNL63M05L736D – PEC: antonello.mengato@venezia.pecavvocati.it), e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in 30174 Venezia – Mestre, via Temanza, n. 3/5, fax n. 0415068625 (si chiede che ogni comunicazione prevista o ammessa dalla legge venga inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata secondoandrea.feltrinelli@milano.pecavvocati.it), si

ESPONE

Indice-Sommario

- | |
|---|
| I – Il ricorso per descrizione (pag. 1) |
| II – La descrizione giudiziale e l'instaurazione del presente giudizio di merito (pag. 14) |
| III -Sulla violazione del brevetto attoreo (pag. 16) |
| IV -Sulla concorrenza sleale (pag. 22) |
| V – Sul risarcimento del danno (pag. 24) |
| Conclusioni (pag. 28) |
| Elenco documenti (pag. 31) |
| Dichiarazione di valore (pag. 34) |

I – Il ricorso per descrizione

Con ricorso per descrizione ex artt. 129 e 130 c.p.i. del 14.4.2017, presentato avanti l'intestato Tribunale, e che si assume in atti, l'odierna attrice esponeva, fra l'altro, quanto segue.

“I. In Fatto

1.1. Premessa. La società Gruppo Bertolaso

1.1.1. *L'esponente Gruppo Bertolaso S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, anche “Bertolaso”) è una società leader, in Italia e nel mondo, nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine per l'industria enologica e, in particolare, per l'imbottigliamento di vini e distillati (produciamo, sub. doc. 1, la relativa visura camerale).*

L'azienda vanta una lunga tradizione nel settore, che risale al secolo scorso (si producono sub doc. 2 alcune stampe del sito della ricorrente www.bertolaso.com). L'attività, infatti, ha avuto inizio nel lontano 1880 grazie all'Ing. Bortolo Bertolaso, uomo di grande cultura e capacità imprenditoriale, che venne insignito del titolo di Cavaliere del lavoro nel 1907 per l'invenzione dei soffiatori a spalla (le macchine per l'irrorazione del verderame).

Da allora la tenacia, l'attaccamento al lavoro e l'esperienza accumulata e tramandata di padre in figlio, hanno consentito all'esponente il costante ampliamento della sua produzione, facendo sì che l'azienda crescesse a tal punto da ricoprire un ruolo primario in ambito internazionale.

1.1.2. *La fondamentale caratteristica di Bertolaso – che ne ha decretato nel tempo l'indiscutibile successo – è quella di investire grandi risorse nella ricerca e nell'innovazione tecnologica.*

La società – che, tra le altre cose, ha avuto anche il merito di inventare la tappatura a sughero - ha raccolto negli anni diversi riconoscimenti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, ricordiamo: il Premio per la Creatività ed Innovazione di Confindustria Verona¹, il Verdicchio d'Oro 2011², il Technological Innovation Award 2013³; ancora, nel 2014, l'assegnazione del Premio Domus Mercatorum all'imprenditore Luigino Bertolaso, “che con brillante intuizione imprenditoriale ha

¹ “Per aver innovato la produzione di macchinari per imbottigliamento attraverso applicazioni della meccatronica”.

² “Ha raggiunto con i suoi prodotti così alti livelli di efficienza e tecnologia da determinare risvolti positivi anche nella qualità del prodotto vinicolo lavorato attraverso i suoi macchinari”.

³ che riconosce all'azienda il valore e l'importanza di investire nell'innovazione, quale fattore necessario e fondamentale per competere con successo nel mondo.

consolidato ed incessantemente potenziato l'azienda di famiglia, esportando in tutto il mondo impianti automatici di imbottigliamento ad alta tecnologia” e nel 2015 il premio innovazione Enomaq.

*1.1.3. Da ciò, naturalmente, l'interesse dell'esponente per la tutela legale delle tecnologie dalla stessa sviluppate. Nell'ambito della propria attività, Bertolaso ha infatti depositato numerosi brevetti e, per quanto qui di interesse, il **brevetto italiano per invenzione industriale n. 1362515**, depositato il 24.11.2005, concesso in data 24.6.2009, dal titolo “**Apparecchiatura perfezionata per il riempimento di contenitori**” (di seguito, per brevità, anche “Brevetto Bertolaso” o “IT’515” - doc. 3).*

1.2. Il Brevetto Bertolaso di cui è causa

1.2.1. Senza alcuna pretesa di esaustività - e rinviando, per un esame tecnico più dettagliato, al testo ed ai disegni della privativa succitata (doc. 3) - al fine di illustrare la soluzione brevettata da Bertolaso appare utile premettere che la stessa ha ad oggetto un'apparecchiatura isobarica per il riempimento di contenitori, quali, in particolare, bottiglie, atta cioè a funzionare in modo che la pressione del contenitore uguagli quella del recipiente da cui proviene il prodotto liquido (in particolare, vino) da introdurre e l'aria contenuta in bottiglia venga convogliata all'esterno.

Come noto, lo stato dell'arte dell'industria enologica, in particolare delle macchine riempitrici isobariche, prevede tipicamente una fase di approntamento e settaggio della riempitrice in funzione del formato del contenitore da riempire, del prodotto di riempimento e della quantità di prodotto da immettere nel contenitore e, pertanto, richiede una serie di interventi di regolazione da parte dell'operatore, con conseguenti tempi morti di produzione, possibilità di contaminazione della macchina negli intervalli di produzione e flessibilità di regolazione limitata.

Ulteriore inconveniente delle macchine di riempimento con caratteristiche isobariche di tipo noto è dato dalla possibile esplosione della bottiglia mentre questa

è in pressione, con conseguente danneggiamento della valvola di riempimento a causa dell'urto dei cocci della bottiglia appena esplosa contro una o più cannule di riempimento e di livello.

Sussiste, inoltre, il rischio di un guasto derivante da una manovra errata dell'operatore, dal momento che ciascuna operazione è affidata all'intervento di quest'ultimo.

Al fine di ovviare agli inconvenienti sopra menzionati, Bertolaso ha messo a punto un'apparecchiatura perfezionata per il riempimento di contenitori, quali bottiglie, comprendente una guida o nastro di trasporto (2) delle bottiglie, una torretta riempitrice (4) presentante una pluralità di valvole di riempimento (6) dotate di un gruppo o sistema di tubi concentrici (7, 8), il quale comprende un tubo, cosiddetto di compensazione (8), il quale è opportunamente pilotabile così da regolare/compensare il livello del liquido entro le bottiglie.

Tale sistema permette, in particolare, di effettuare il corretto riempimento dei contenitori, attuando la opportuna compensazione del livello in bottiglia mediante un insieme di circuiti, valvole e cilindri attuatori che, interagendo tra loro, effettuano la correzione del livello al valore desiderato in modo automatico, mediante il corretto posizionamento di una cannuccia compensatrice di livello, e garantiscono una precisione e ripetibilità elevatissima, ottimizzando così i tempi di intervento e le fasi di sanificazione.

La soluzione brevettata dalla ricorrente riduce, inoltre, il rischio di danneggiamento della struttura della valvola di riempimento durante l'evento dello scoppio della bottiglia, tramite una accorta fase di rientro delle cannule di riempimento e di livello durante la fase di aumento della pressione all'interno del recipiente.

1.2.2. In estrema sintesi – e senza aver qui la pretesa di esaurire l'esposizione delle molteplici peculiarità del trovato oggetto della citata privativa – si osserva che, secondo la rivendicazione principale 1 del Brevetto Bertolaso, il

trovato descritto riguarda un:

“A) Apparecchiatura perfezionata per il riempimento di contenitori, in particolare bottiglie (3), in modo isobarico,

B) del tipo comprendente una guida o nastro di trasporto (2) di dette bottiglie (3),

C) le quali sono condotte progressivamente presso una macchina riempitrice isobarica (1),

D) atta a riempire le bottiglie (3) con sostanze alimentari e ad effettuare una compensazione del livello di riempimento dei contenitori,

caratterizzata dal fatto che

E) in detta macchina riempitrice (1) è installata almeno una torretta di riempimento (4),

F) le cui valvole di riempimento (6) sono regolabili, in quanto dotate di un sistema di tubi concentrici (7,8),

G) in cui almeno un tubo di compensazione (8) effettua la compensazione del livello (9) raggiunto in ciascuna bottiglia (3), per mezzo di un posizionamento dello stesso tubo (8) ad una quota prestabilita e memorizzata in una unità di gestione automatica (10) della macchina riempitrice (1),

H) detta compensazione di livello (9) essendo effettuata automaticamente tramite l'attivazione di almeno un cilindro pneumatico (11)

I) e l'apertura di almeno una valvola di processo, che mette in collegamento un circuito in pressione (13) con il collo (14) della bottiglia (3),

L) in modo tale che il gas in pressione spinga il liquido in eccesso, tramite il tubo di compensazione (8), all'interno di un serbatoio (15) della macchina riempitrice (1)


M) ovvero in un circuito separato di recupero (16);

N) detto tubo di compensazione (8) essendo movimentato ad ogni ciclo di

riempimento”⁴ (cfr. doc. 3).

Quanto rivendicato è chiaramente rappresentato nella figura 2 del Brevetto Bertolaso, che riportiamo qui di seguito per migliore comprensione:

Fig. 2



Il Brevetto Bertolaso comprende inoltre quindici rivendicazioni dipendenti, ciascuna delle quali è relativa ad aspetti preferiti e vantaggiosi della privativa in esame.

⁴ Per praticità sono stati mantenuti i numeri che - nei disegni allegati al brevetto - individuano i relativi particolari tecnici.

In particolare, secondo la rivendicazione 2, la soluzione brevettata dalla ricorrente riguarda una “Apparecchiatura come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detta macchina riempitrice (1) è dotata di valvole di riempimento (6) regolabili in altezza ed include almeno un anello di regolazione (17), che funge da riscontro, del livello (9) in bottiglia (3), atto a posizionare detti tubi di compensazione (8) del livello in modo simultaneo”.

Si osserva poi che, secondo la rivendicazione 3, il dispositivo oggetto del brevetto de quo riguarda una “Apparecchiatura come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto di includere una serie di mezzi attuatori (12, 18, 10, 20, 21), che comprendono rispettive valvole di processo, realizzate in materiale assolutamente compatibile con prodotti alimentari, perfettamente sanificabili, e dotate di una opportuna camera di controllo che permette di verificarne eventuali malfunzionamenti senza compromettere la salubrità del prodotto da riempire”.

Passando alla rivendicazione 4, essa definisce una “Apparecchiatura come alla rivendicazione 3, caratterizzata dal fatto che dette valvole di processo sono controllate singolarmente da elettrovalvole, per esempio di tipo pneumatico”.

Per quanto concerne poi le ulteriori rivendicazioni dipendenti del Brevetto Bertolaso allo stato, al fine di non appesantire la trattazione, si rinvia direttamente al testo della privativa (cfr. doc. 3).

1.3. La Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa e la violazione del Brevetto Bertolaso

1.3.1. Ciò premesso, come spesso accade per ogni originale innovazione industriale, al successo commerciale dell'apparecchiatura sopra sommariamente descritta, brevettata dalla ricorrente, ha purtroppo fatto seguito anche l'insorgere di fenomeni di contraffazione.

*In particolare, l'odierna esponente è a conoscenza che **Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa** (C.F. e P.I. 00190690263), con sede in Vittorio Veneto (TV), Via Campardo, c.a.p. 31029 (nel*

prosiegua anche la “Cantina”; si vedano sub **docc. 4 e 4bis** la relativa visura camerale ed alcuni estratti dal sito www.prosecco.it/it/scheda-cantina/cantina-diconegliano-e-vittorio-veneto), ha acquistato dalla S.p.A. MBF di Veronella (VR), società attiva anch’essa nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine e apparecchiature per l’imbottigliamento e la lavorazione di prodotti enologici (nel prosiegua anche solo “MBF”), una macchina riempitrice che si ha motivo di ritenere interferente con la privativa sopra citata.

Per inquadrare correttamente la situazione e le ragioni del presente ricorso è necessario fare un passo indietro e dare atto di alcune circostanze preliminari.

1.3.2. Nel settembre 2014, l’odierna esponente, avendo appreso che presso una propria cliente, la S.p.A. Mionetto di Valdobbiadene (TV)⁵, era in funzione una apparecchiatura per il riempimento isobarico di bottiglie prodotta dalla predetta MBF, che in base alle informazioni in suo possesso riproduceva quanto rivendicato dal Brevetto Bertolaso, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Venezia – Sez. Impresa (n. 7586/2014 R.G. – G.D. Dott. Boccuni) di procedere nei confronti delle predette società con la descrizione giudiziale inaudita altera parte dell’apparecchiatura per il riempimento isobarico di bottiglie e/o contenitori in contraffazione della predetta privativa, nonché della relativa documentazione tecnica e commerciale (cfr. il ricorso introduttivo del citato giudizio e il decreto di autorizzazione della descrizione inaudita altera parte, qui prodotti sub **docc. 5 e 6**).

1.3.3. L’esecuzione della descrizione aveva quindi luogo, in data 7.10.2014, presso sia MBF che Mionetto, a ministero dei competenti Ufficiali giudiziari, con l’ausilio dei consulenti brevettuali e contabili rispettivamente nominati: in particolare, le operazioni peritali presso Mionetto (nel prosiegua per brevità “descrizione Valdobbiadene” o “descrizione Mionetto”) si svolgevano alla presenza dell’Ing. Stefano Ligi per la parte brevettuale e del Dott. Andrea Bonanno per quella contabile, mentre presso la sede di MBF in Veronella (di seguito anche “descrizione

⁵ Nel prosiegua per brevità anche solo “Mionetto”.

*Veronella") erano presenti l'Ing. Simone Ponchiroli quale ausiliario brevettuale e il Rag. Gervasio Golin quale ausiliario contabile. Il tutto con le risultanze di cui ai rispettivi verbali di descrizione (qui prodotti in copia sub **docc. 7 e 8**) ed ai relativi allegati (**docc. 7bis, 7ter e 8bis e 8ter**),⁶ che si assumono in atti, i quali confermano – come si vedrà a breve – la lamentata contraffazione del brevetto attoreo.*

*Più precisamente, presso entrambe le resistenti venivano rinvenute e descritte macchine MBF denominate “Fillblock”: presso Mionetto è stato possibile esaminare la macchina sia in funzione sia ferma (di seguito anche “macchina di Valdobbiadene”); presso MBF, invece, la riempitrice era parzialmente smontata e quindi, come si legge nel relativo verbale di accesso (cfr. doc. 8), non è stato possibile osservarne la modalità di funzionamento. In tale sede, si apprendeva tuttavia che la macchina rinvenuta presso la sede di MBF (nel prosieguo la “macchina di Veronella”) era destinata alla sopra citata **Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa** e, a tal proposito, veniva acquisita la fattura n. 395 del 24.3.2014 relativa ad un anticipo all'ordine n. 19722578 per l'importo di euro 170.800,00 (**doc. 9**).⁷*

*1.3.4. La descrizione in seguito veniva convalidata dal G.D. Dott. Boccuni con ordinanza del 13.11.2014, depositata il 18.11.2014 (**doc. 10**).*

*1.3.5. Esaurita così la fase cautelare della vertenza, nei termini di cui all'art. 132 c.p.i., Bertolaso instaurava il giudizio di merito (**R.G. n. 10878/2014 – G.I. Dott.ssa Guzzo**) al fine di vedere confermati gli illeciti di contraffazione e concorrenza sleale e veder quindi accolte le proprie domande risarcitorie, giudizio che risulta tuttora pendente (si vedano in proposito l'atto di citazione introduttivo del giudizio e un estratto di polis qui prodotti sub **docc. 11 e 11 bis**).*

1.3.6. In detto giudizio, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.

⁶ *Si precisa che in questa sede vengono prodotti solo i documenti tecnicamente ritenuti più rilevanti acquisiti in sede di descrizione.*

⁷ *Si vedano anche, oltre al verbale sub doc. 8 anche le fotografie acquisite sub doc. 8bis che mostrano i riferimenti della macchina e che sono riscontrabili nella fattura sub doc. 9.*

6, c.p.c., il G.I. Dott.ssa Guzzo disponeva CTU brevettuale per l'accertamento della validità e contraffazione del Brevetto Bertolaso, nominando all'uopo l'Ing. Andrea Mittler (cfr. docc. 12 e 12 bis/1-3),⁸ il quale accettava l'incarico all'udienza del 6.7.2014 (si veda il relativo verbale prodotto sub doc. 13).

1.3.7. Ebbene, all'esito dello scambio di tre memorie tecniche⁹ la CTU preliminare inviata alle parti con comunicazione 15.3.2017 (doc. 15) concludeva per la piena validità di IT'515, e in particolare confermava che il medesimo è sufficientemente descritto nonché che tutte le rivendicazioni sono dotate di novità e di attività inventiva.

Per quanto concerne la contraffazione, l'Ing. Mittler riteneva interferente la macchina di Valdobbiadene. Quanto alla macchina di Veronella rinvenuta in parte smontata (e quindi incompleta e non funzionante), il CTU, dato atto di ciò,¹⁰ osservava che “la descrizione non comprende alcuna informazione circa una funzione di compensazione del livello di riempimento dei contenitori”¹¹ e, a causa della carenza di tali informazioni, non poteva concludere per l'interferenza.

1.3.8. Nelle osservazioni alla CTU preliminare i CCTTPP di Bertolaso, Ingg. Flora e Simino, evidenziavano che dalla documentazione acquisita i due esemplari di macchina MBF sopra citati presentavano sostanzialmente le medesime caratteristiche, quantomeno per ciò che rilevava ai fini del giudizio in questione (cfr.

⁸ Al riguardo si precisa che il CTU originariamente nominato, Ing. Paolo Piovesana (cfr. doc. 12), veniva ritenuto incompatibile e sostituito con provvedimento del 27.5.2016 con l'Ing. Vittorio Faraggiana (doc. 12bis/1); anche quest'ultimo veniva sostituito per incompatibilità con provvedimento del 7.6.2016 con nomina dell'Ing. Enrico Mittler (doc. 12bis/2); a fronte della rinuncia all'incarico da parte di quest'ultimo, con provvedimento del 16.6.2016 veniva nominato CTU l'Ing. Andrea Mittler (doc. 12bis/3).

⁹ Si producono per completezza sub doc. 14/1-3, le memorie tecniche dei consulenti brevettuali di Bertolaso, Ingg. Flora e Simino, nonché sub doc. 14bis/1-3 le memorie tecniche dei CCTTPP di MBF, Ingg. Zanettin e Crippa.

¹⁰ A pag. 52 della CTU preliminare (doc. 15) si legge che ‘la macchina Veronella è stata descritta “in fase di smontaggio quindi non è stato possibile analizzare le modalità di funzionamento” (righe 2-4 di pag. 2 della descrizione Veronella).’ A quest'ultimo riguardo si rinvia al relativo verbale prodotto sub doc. 8.

¹¹ Cfr. pag. 53 della CTU preliminare (doc. 15). Si segnala che, come risulta dal relativo verbale (cfr. doc. 8) in sede di descrizione la difesa di Bertolaso aveva espressamente chiesto “un rubinetto di ricambio o simile a quelli montati sulle macchine oggetto di descrizione” al rappresentante di MBF, ma quest'ultimo “dichiarava che il suddetto pezzo non era al momento dell'accesso reperibile”.

doc. 16).¹² Ed infatti nemmeno MBF aveva mai affermato, nelle proprie difese, che i due esemplari di macchina fossero diversi.

Ciò premesso, i consulenti di Bertolaso, mettendo a confronto le informazioni acquisite nella descrizione di Valdobbiadene con quelle della descrizione di Veronella, rilevavano come, sebbene quest'ultima descrizione non esplicitasse esattamente il funzionamento dell'esemplare di macchina smontata rinvenuta presso la sede di MBF, tutti gli elementi a disposizione conducessero a ritenere che anche quest'ultima macchina recasse le medesime caratteristiche della prima e quindi si dovesse concludere per l'interferenza.

1.3.9. La CTU definitiva depositata il 13.4.2017, conferma le conclusioni della preliminare e quindi la validità del Brevetto Bertolaso e la contraffazione da parte della macchina di Valdobbiadene (cfr. **doc. 17**).

Per quanto concerne la macchina di Veronella (ossia quella acquistata dalla sopra citata **Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa**), nella CTU definitiva si legge (pagg. 54-55 del **doc. 17**):

“Il quesito sottoposto al presente CTU prevede la valutazione dell’interferenza delle macchine MBF oggetto delle descrizioni giudiziarie.

Nel considerare le macchine MBF il CTU si deve quindi basare sugli scritti e sui disegni raccolti in occasione delle descrizioni Mionetto e Veronella.

È vero che MBF non ha mai distinto le macchine descritte presso Mionetto e Veronella, ma il CTU non ritiene opportuno giungere “automaticamente” alle stesse conclusioni senza un’analisi attenta e puntuale del materiale fornito.

È chiaro che nella prosecuzione della vertenza, se il Giudice verificherà l’identità delle macchine Mionetto e Veronella anche per semplice ammissione della convenuta, le conclusioni saranno le stesse.

In questa sede il CTU ritiene opportuno fornire uno strumento in più al

¹² Per completezza si producono non solo le osservazioni alla CTU preliminare depositate dai CCTTTPP nell’interesse di Bertolaso (**doc. 16**), ma anche quelle dei CCTTTPP di MBF (sub **doc. 16bis**).

Giudice, basato solo sui documenti depositati dall'ufficiale giudiziario con l'ausilio del CTU incaricato Ing. Ponchiroli.

Detti documenti agli atti non consentono di stabilire l'identità delle macchine Mionetto e Veronella, perché i disegni della macchina Veronella rivelano corrispondenze strutturali che però non sono sufficienti a stabilire corrispondenze funzionali essenziali per concludere circa l'interferenza della macchina Veronella”.

L'Ing. Mittler prosegue sottolineando che le caratteristiche funzionali sono essenziali nel Brevetto Bertolaso e quindi nell'analisi dell'interferenza e ribadisce che la descrizione di Veronella

“non esplicita esattamente il funzionamento dell'esemplare di macchina smontata trovata presso MBF”, ovvero presso Veronella.

Il CTU conferma quindi le conclusioni circa la non interferenza della macchina Veronella in base (ovviamente) ai documenti oggetto delle descrizioni giudiziarie” (cfr. pag. 56 della CTU definitiva, doc. 17).

*1.3.10. A fronte di ciò, non disponendo, allo stato, la ricorrente di una descrizione tecnica della macchina di Veronella nella sua versione completa e in funzione e considerato che, in base alle informazioni reperite, la medesima era destinata ad essere consegnata alla **Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa**, si impone un esame diretto della macchina in questione come installata, ed è proprio per tale motivo che l'esponente ritiene indispensabile ottenere in questa sede, ai sensi dell'art. 129 e ss. c.p.i., un provvedimento di autorizzazione alla descrizione giudiziaria della succitata apparecchiatura (e di ogni altra apparecchiatura interferente con il Brevetto Bertolaso) presso la Cantina.*

Si ribadisce invero che le specifiche caratteristiche tecniche della macchina prodotta da MBF ed attualmente installata presso la Cantina potranno essere definitivamente confermate solo attraverso una verifica del suddetto dispositivo

durante il suo funzionamento, indispensabile per permettere alla ricorrente di acquisire ritualmente piena prova materiale della violazione dei propri diritti ed intervenire, quindi, tempestivamente al fine di ottenere in primis l'accertamento e, successivamente, la cessazione dell'attività contraffattoria posta in essere a suo danno, nonché il ristoro dei gravi danni subiti e subendi.

1.3.11. Come meglio si vedrà nel prosieguo, è **indispensabile che detta descrizione venga eseguita inaudita altera parte**, in quanto la previa convocazione delle parti priverebbe la descrizione di qualsiasi utilità, ben potendo la Cantina, se allertata (e sentita sul punto anche la società fornitrice della macchina riempitrice, ossia la sopra citata MBF), modificare la macchina sopra descritta, nonché la documentazione ad essa relativa.

II - In Diritto

2.1. La richiesta descrizione giudiziaria necessariamente “inaudita altera parte”: *il fumus boni iuris e il periculum in mora.*

2.1.1. Innanzitutto, considerato il carattere prettamente tecnico della controversia ed al fine di evitare ogni possibile contestazione in ordine alle caratteristiche tecniche dei dispositivi de quibus, si impone l'evidente necessità di acquisire ritualmente la prova della lamentata contraffazione e della sua entità, accertando incontestabilmente la precisa configurazione delle caratteristiche tecniche delle macchine riempitrici utilizzate dalla Cantina e del relativo funzionamento, in modo da poter confermare compiutamente la violazione del Brevetto Bertolaso, e ciò attraverso lo strumento della descrizione giudiziale all'uopo specificatamente prevista dagli artt. art. 129-130 D.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale o c.p.i.).

In tal senso un'enorme importanza ai fini dell'esatta comprensione tecnica riveste la possibilità di descrizione delle macchine completamente allestite e funzionanti presso la Cantina, acquirente e utilizzatrice di almeno una riempitrice MBF, per le ragioni sopra esposte.”

II – La descrizione giudiziale e l’instaurazione del presente giudizio di merito

2.1. Con decreto del 2.5.2017 (qui prodotto sub **doc. 25**), il Tribunale disponeva *inaudita altera parte* la descrizione giudiziale, nei confronti della resistente Cantina, dell’apparecchiatura per il riempimento isobarico di bottiglie e/o contenitori in contraffazione del Brevetto Bertolaso, nonché della relativa documentazione tecnica, commerciale e contabile, autorizzando gli ufficiali giudiziari competenti per territorio e gli ausiliari tecnici e contabili nominati - ossia l’Ing. Stefano Ligi per la parte tecnica e la Dott.ssa Heidi Mazzato per quella contabile - a compiere ogni operazione necessaria per l’espletamento della descrizione nonché la ricorrente ad assistere anche a mezzo dei propri procuratori e tecnici di fiducia. Assegnava altresì termine sino al 17.5.2017 per la notifica del ricorso e del decreto, fissando l’udienza di discussione per il 23.6.2017.

2.2. L’esecuzione della descrizione aveva quindi luogo, in data 9.5.2017, presso Cantina, sia nella sede legale sita in Vittorio Veneto, sia nella sede operativa sita in Conegliano, a ministero dei competenti Ufficiali giudiziari, con l’ausilio dei consulenti brevettuali e contabili sopra citati.

In occasione di detti accessi, gli Ufficiali giudiziari procedevano altresì alla rituale notifica a controparte del ricorso e del pedissequo decreto.

Il tutto con le risultanze di cui ai rispettivi verbali di descrizione (qui prodotti in copia sub **docc. 26 e 27**) ed ai relativi allegati, che si assumono in atti, i quali confermano – come si vedrà a breve – la lamentata contraffazione del brevetto attoreo.

2.2.1. In particolare, si osserva che presso la sede operativa in Conegliano, è stata rinvenuta e descritta la macchina MBF Fillblock che era stata trovata parzialmente smontata presso la sede di MBF in Veronella in occasione della descrizione eseguita il 7.10.2014 di cui si è detto sopra e di cui ai **docc. 8, 8bis e 8ter**

e per questo non era stato possibile osservarne la modalità di funzionamento¹³; invece presso Cantina è stato possibile esaminare e descrivere tale macchina anche in funzione. In proposito è parte integrante della descrizione anche un CD, depositato dall'ausiliario dell'Ufficiale Giudiziario, Ing. Stefano Ligi, contenente le fotografie scattate dal medesimo nel corso delle operazioni peritali nonché il manuale tecnico d'uso e manutenzione e ulteriori disegni e informazioni tecniche acquisiti in tale sede relativi alla macchina MBF, che consistono in una serie di *file* di notevoli dimensioni. Nel chiedere sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della descrizione, per un più immediato riscontro, si producono sub **docc. 28 e 29** le predette fotografie e il manuale d'uso e manutenzione della macchina MBF rinvenuta presso Cantina, nonché una copia del predetto CD (**doc. 29 bis**).

2.2.2. Inoltre, presso la sede locale di Cantina in Vittorio Veneto è stata acquisita documentazione contabile e amministrativa relativa all'acquisto e installazione della macchina riempitrice in questione nonché alla sua manutenzione (cfr. verbale sub **doc. 26**).

2.3. Cantina si costituiva nel procedimento R.G. 4245/2017 con memoria difensiva del 15.6.2017, con cui chiedeva innanzitutto la revoca della descrizione: al riguardo si precisa che controparte non metteva in discussione la validità del Brevetto Bertolaso né tantomeno l'interferenza della macchina riempitrice acquistata. Le obiezioni sollevate *ex adverso* riguardavano invece il tema del *periculum in mora*: la resistente sosteneva infatti la tardività del richiesto accertamento e la mancanza del rischio di un danno irreparabile in capo al ricorrente. Infine, Cantina affermava la propria estraneità ai fatti di causa, riservandosi la domanda di manleva nei confronti di MBF, produttrice della macchina riempitrice di cui è causa.

2.4. In sede d'udienza, questa difesa contestava integralmente il contenuto della predetta memoria avversaria, insistendo per la convalida della descrizione.

¹³ Non vi è dubbio che si tratti della medesima macchina. In merito si veda il numero di matricola che è riportato sul verbale della descrizione qui prodotto sub doc. **27** e sul verbale della descrizione del 7.10.2014 presso MBF (doc. **8**).

2.5. Il Giudice Dott.ssa Gasparini scioglieva la riserva assunta all'esito della predetta udienza, con ordinanza del 28.6.2017, comunicata in data 3.7.2017 (doc. 30)¹⁴, con la quale

“rilevato che, costituendosi in giudizio, Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto società agricola cooperativa non ha contestato la validità delle privative azionate dalla ricorrente limitandosi a dedurre in punto fumus la sussistenza della propria buona fede e contestando il solo requisito del periculum;

rilevato altresì che la mancata introduzione da parte della resistente di elementi idonei a privare di rilevanza gli elementi rappresentati dalla ricorrente e valorizzati in sede di emissione del decreto inaudita altera parte, induce a ritenere sussistente adeguato fumus boni iuris per la conferma della descrizione;

ritenuto che continui a sussistere il periculum in mora, considerato che in tema di descrizione il periculum va valutato con riferimento alla necessità di acquisire la prova della violazione del diritto prima che essa sia dispersa o modificata (cfr in questo senso, tra le altre, Tribunale Roma 20.4.2012 in Giur annotata di dir ind 2013,1,476)

ritenuto quindi che non sia venuta meno l'esigenza cautelare per la quale è stato concesso il provvedimento”,

confermava interamente il previo decreto del 2.5.2017.

2.6. Esaurita così la fase cautelare della vertenza, nei termini di cui all'art. 132 c.p.i., Bertolaso procede ora ad instaurare il giudizio di merito al fine di vedere confermati gli illeciti di contraffazione e concorrenza sleale e vedere quindi accolte le proprie domande risarcitorie.

III – Sulla violazione del brevetto attoreo

3.1. Giungendo quindi al merito della presente controversia, la sussistenza della contraffazione brevettuale in danno di Bertolaso risulta comprovata dalle risultanze della descrizione giudiziale.

¹⁴ Si produce copia dell'ordinanza in questione.

Invero, nel corso delle operazioni di descrizione svoltesi presso la resistente, è emerso che la macchina riempitrice che Cantina ha acquistato da MBF - inserita all'interno di un complesso modulare prodotto e commercializzato sempre da quest'ultima società, composto da sciacquatrice, riempitrice e tappatrice e che costituisce l'unica linea di imbottigliamento utilizzato da Cantina¹⁵ - è dotata delle caratteristiche riassunte nella tabella che segue, corrispondenti ad altrettante caratteristiche rivendicate dal brevetto attoreo.

Rivendicazioni del Brevetto Bertolaso¹⁶	Macchina MBF oggetto di descrizione¹⁷
<p><u>Rivendicazione 1</u></p> <p>“Apparecchiatura perfezionata per il riempimento di contenitori, in particolare bottiglie (3), in modo isobarico, del tipo comprendente una guida o nastro di trasporto (2) di dette bottiglie (3), le quali sono condotte progressivamente presso una macchina riempitrice isobarica (1), atta a riempire le bottiglie (3) con sostanze alimentari e ad effettuare una compensazione del livello di riempimento dei contenitori, caratterizzata dal fatto che in detta macchina riempitrice (1) è installata almeno una torretta di riempimento (4), le cui valvole di riempimento (6) sono regolabili, in quanto dotate di un sistema di tubi concentrici (7,8),</p>	<p>“Si tratta di una macchina riempitrice isobarica...”</p> <p>“... la macchina comprende un nastro alimentatore ...”</p> <p>“...che alimenta in sequenza bottiglie vuote verso un ingresso ...”</p> <p>“...e la indirizza lungo il percorso di riempimento...”</p> <p>e</p> <p>“...di compensazione...”</p> <p>“La macchina riempitrice comprende una torretta cilindrica rotante sulla cui circonferenza sono montate una pluralità di valvole riempitrici...”</p> <p>“...il posizionamento automatico di un anello montato sulla torretta di riempimento il quale funge da riscontro e battuta per la</p>

¹⁵ Cfr. verbale sub **doc. 27**, pag. 6.

¹⁶ Cfr. **doc. 3**.

¹⁷ Cfr. verbale relativo alla descrizione eseguita presso Cantina alla presenza dell'ausiliario Ing. Ligi (**doc. 27**).

	<p><i>discesa di tutte le cannule disposte sulla torretta di compensazione livello... ”¹⁸</i></p> <p><i>“...prima dell'avvio del ciclo l'operatore imposta dal quadro di comando il corretto livello di riempimento a cui le bottiglie devono essere portate in relazione al formato ed al tipo di liquido.”</i></p> <p><i>“Una volta riempita la bottiglia la cannula viene portata all'interno della bottiglia fino alla posizione determinata dall'anello di riscontro, mediante l'azionamento di un cilindro pneumatico.”</i></p> <p><i>“Il quadro di comando prevede la possibilità di impostare differenti modalità di riempimento in base a parametri prememorizzati ed associati a tipologia di liquido, marche e formati di bottiglia.”</i></p> <p><i>“Una volta che la cannula è in tale posizione viene messo un getto di gas attorno alla cannula, mediante azionamento di una valvola di processo dedicata, il quale getto di gas fa sì che il liquido in eccesso rispetto al livello di riempimento preimpostato risalga attraverso la cannula e venga riportato nel contenitore del liquido da riempire.”</i></p> <p><i>“All'inizio del percorso di riempimento... A questo punto viene avviato... una prima fase di... Terminato anche il ciclo di compensazione del livello di riempimento viene attuato un processo di sgassatura, dopo aver fatto risalire la cannula all'esterno della bottiglia, e la bottiglia viene poi...”</i></p>
--	---

¹⁸In proposito si vedano anche i disegni tecnici della riempitrice MBF acquisiti nella descrizione presso la società MBF (doc. 7ter), nonché il disegno a pag. 135 del manuale di funzionamento acquisito in sede di descrizione presso Cantina (doc. 29).

<p><i>detto tubo di compensazione (8) essendo movimentato ad ogni ciclo di riempimento.”.</i></p>	
<p><u>Rivendicazione 2</u></p> <p><i>“Apparecchiatura come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detta macchina riempitrice (1) è dotata di valvole di riempimento (6) regolabili in altezza ed include almeno un anello di regolazione (17), che funge da riscontro, del livello (9) in bottiglia (3), atto a posizionare detti tubi di compensazione (8) del livello in modo simultaneo”</i></p>	<p><i>“... il posizionamento automatico di un anello montato sulla torretta di riempimento il quale funge da riscontro e battuta per la discesa di tutte le cannule disposte sulla torretta di compensazione livello.”</i></p>
<p><u>Rivendicazione 4</u></p> <p><i>“Apparecchiatura come alla rivendicazione 3, caratterizzata dal fatto che dette valvole di processo sono controllate singolarmente da elettrovalvole, per esempio di tipo pneumatico”</i></p>	<p><i>“...viene messo un getto di gas attorno alla cannula, mediante azionamento di una valvola di processo dedicata...”</i></p> <p><i>“...la cannula viene portata all'interno della bottiglia... mediante l'azionamento di un cilindro pneumatico...”</i></p>
<p><u>Rivendicazione 5</u></p> <p><i>“Apparecchiatura come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detta macchina riempitrice (1) provvede, oltre al riempimento delle bottiglie (3) con sostanze alimentari, ed oltre ad effettuare la compensazione del livello (9) in bottiglia (3), ad effettuare anche la fase di scarico della pressione (sgasatura) della bottiglia (3), con detto tubo di compensazione (8) posto non a contatto con il livello (9) del liquido di riempimento, ottenendo così una minore perturbazione del liquido stesso”</i></p>	<p><i>“...viene avviato il ciclo di riempimento che prevede una prima fase di iniezione di azoto all'interno della bottiglia per evacuazione dell'ossigeno in essa presente, ed una seconda fase di messa in pressione dell'interno della bottiglia per portarlo ad un valore simile alla pressione del contenitore da cui il liquido viene erogato...”</i></p> <p><i>“Terminato anche il ciclo di compensazione del livello di riempimento viene attuato un processo di sgasatura, dopo aver fatto salire la cannula all'esterno della bottiglia...”</i></p>
<p><u>Rivendicazione 6</u></p> <p><i>“Apparecchiatura come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detta macchina riempitrice (1) provvede, al momento di aumentare la pressione all'interno della bottiglia (3), al ritiro del tubo di compensazione (8), in modo da</i></p>	<p><i>“A questo punto viene avviato il ciclo di riempimento che prevede una prima fase di iniezione di azoto all'interno della bottiglia per evacuazione dell'ossigeno in essa presente, ed una seconda fase di messa in pressione dell'interno della bottiglia per</i></p>

<p>proteggerlo da eventuali scoppi imprevisti della bottiglia (3)”</p>	<p>portarlo ad un valore simile alla pressione del contenitore da cui il liquido viene erogato.”</p>
<p><u>Rivendicazione 7</u></p> <p>“Apparecchiatura come alla rivendicazione 6, caratterizzata dal fatto che il movimento verticale di rientro del tubo di compensazione (8) avviene tramite detto cilindro pneumatico (11)”</p>	<p>“... la cannula viene portata all'interno della bottiglia fino alla posizione determinata dall'anello di riscontro, mediante l'azionamento di un cilindro pneumatico.”</p>
<p><u>Rivendicazione 10</u></p> <p>“Apparecchiatura come alla rivendicazione 3, caratterizzata dal fatto di permettere di regolare in modo indipendente i tempi di azionamento delle singole valvole di detti mezzi attuatori (12, 18, 19, 20, 21) su ciascuna valvola di riempimento (6), realizzando un sistema che permette di ottimizzare in modo assoluto il ciclo per ciascuna singola valvola di riempimento (6) e che permette di azzerare gli effetti delle tolleranze delle lavorazioni meccaniche”</p>	<p>“La macchina riempitrice comprende una torretta cilindrica... sono montate una pluralità di valvole riempitrici...”</p> <p>“Il quadro di comando prevede possibilità di impostare differenti modalità di riempimento in base a parametri prememorizzati ed associati a tipologia di liquido, marche e formati di bottiglia.”</p>
<p><u>Rivendicazione 11</u></p> <p>“Apparecchiatura come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che almeno un sensore di presenza (22) determina il blocco della valvola di riempimento (6), quando non vi siano bottiglie (3) in entrata alla torretta (4), durante il funzionamento”</p>	<p>“All'ingresso della zona di riempimento è presente una stella di ingresso rotante che preleva in sequenza una bottiglia alla volta alla coclea e la indirizza lungo il percorso di riempimento. A monte della stella di ingresso è presente un sensore di presenza bottiglie”</p>
<p><u>Rivendicazione 12</u></p> <p>“Apparecchiatura come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che almeno un sensore di posizione (33) determina il blocco delle fasi di riempimento su ogni valvola di riempimento (6), nel caso in cui si verifichi lo scoppio o il cedimento strutturale della bottiglia (3), durante il funzionamento.”</p>	<p>“La macchina comprende almeno un sensore di pressione tramite il quale è possibile rilevare eventuali anomalie ed interrompere il processo di riempimento.”</p>
<p><u>Rivendicazione 13</u></p> <p>“Apparecchiatura come alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che ciascuna bottiglia (3) è messa in pressione facendo affluire internamente il gas presente all'interno di detto serbatoio (15) della</p>	<p>“...seconda fase di messa in pressione dell'interno della bottiglia...”</p> <p>“...viene messo un getto di gas attorno alla cannula... il quale getto di gas fa sì che il liquido in eccesso rispetto al livello di</p>

<p><i>macchina riempitrice (1) o facendo affluire un gas proveniente da detto circuito separato (13) non affetto da residui di vapore di liquido di riempimento.”</i></p>	<p><i>riempimento preimpostato risalga attraverso la cannula e venga riportato nel contenitore del liquido da riempire.”</i></p>
---	--

Dalla descrizione emerge chiaramente che la macchina in questione è totalmente interferente con l’ambito di protezione della privativa attorea.

Alla luce delle risultanze della descrizione quindi la violazione della privativa Bertolaso appare di tutta evidenza: tant’è che nella propria comparsa di costituzione la resistente - consapevole peraltro dell’esito della CTU resa dall’Ing. Mittler nel giudizio R.G. 10878/2014, di cui si è detto nel ricorso per descrizione – non ha formulato alcuna obiezione né per quanto concerne la validità, né tantomeno riguardo all’interferenza.

3.2. In proposito, per completezza, pare opportuno ribadire che la riempitrice descritta presso Cantina è la medesima che era stata rinvenuta, parzialmente smontata, presso MBF in occasione della descrizione del 7.10.2014.

Come segnalato nel ricorso per descrizione, quest’ultima macchina è stata oggetto dell’esame dell’Ing. Mittler, nominato quale CTU nel giudizio R.G. 10878/2014.

In tale sede, il CTU, confermata la validità del Brevetto Bertolaso, non ha potuto concludere per l’interferenza di detta macchina in quanto presso MBF non era stato possibile apprezzare le caratteristiche funzionali della stessa, caratteristiche che invece ora – come visto – grazie all’accesso presso Cantina risultano chiare.

Grazie alla descrizione eseguita presso Cantina si ha piena prova del fatto che la macchina riempitrice acquistata da tale società, per quanto rileva con riferimento al Brevetto Bertolaso, presenta le medesime caratteristiche tecniche della macchina descritta presso Mionetto e ritenuta dal CTU Ing. Mittler interferente con la privativa attorea (cfr. **doc. 17**, pagg. 54-55).

Necessariamente quindi le conclusioni circa l’interferenza della riempitrice

descritta presso Cantina dovranno essere le medesime con la conseguenza che la contraffazione di detta macchina deve darsi senza dubbio per assodata.

3.3. Per concludere sul punto, notiamo che del tutto correttamente la presente azione si rivolge nei confronti di Cantina: l'azione di contraffazione brevettuale ha infatti come destinatario anche chi abbia acquistato il prodotto in contraffazione e lo utilizzi nella propria attività economica destinata al mercato.¹⁹

A Cantina andrà certamente impedito di continuare a trarre vantaggio dalla macchina in contestazione, mediante l'inibitoria all'uso della stessa che andrà altresì assegnata in proprietà all'attrice.²⁰

IV – Sulla concorrenza sleale

4.1. Oltre a integrare un'ipotesi di contraffazione brevettuale, l'attività posta in essere dalla convenuta deve essere dichiarata illecita anche in quanto costituente attività di concorrenza sleale sotto il profilo della scorrettezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c.

¹⁹ In proposito, *ex multis*, **Trib. Catania**, 16.9.2010, in Sez. Spec. P.I. 2010, 1, 98: “*La tutela del soggetto titolare di un brevetto in base all'art. 66 del Codice di proprietà Industriale, comprende sia i diritti di fabbricazione che quelli di commercializzazione e di utilizzazione del medesimo...*”; **Trib. Bologna**, 3.5.1990, in Riv. Dir. Ind. 1992, II, 271: “*Della violazione del brevetto risponde sia il contraffattore che colui che del prodotto brevettato da altri materialmente contraffatto si serve nell'ambito della propria impresa; infatti non si deve fare alcuna distinzione tra chi il prodotto stesso (illegittimamente) commercia e chi il prodotto usa nell'ambito della sua attività, in quanto entrambi, commerciante e utilizzatore in tale ambito, traggono la medesima utilità dall'uso del prodotto contraffatto, il commerciante vendendo il prodotto di pregio perché sfrutta un brevetto altrui, l'utilizzatore perché del prodotto si serve sfruttando le sue caratteristiche intrinseche*”; **Trib. Biella**, 10.10.2000, in GADI 4242/4 “*L'azione di contraffazione brevettuale ha come destinatario anche chi abbia acquistato dal contraffattore ed utilizzi il prodotto ricavato dall'invenzione in un'attività economica destinata al mercato, a prescindere dal fatto che il comportamento illecito sia o meno imputabile al suo autore a titolo di colpa o di dolo, la sussistenza dei quali rileva ai soli fini risarcitorii.*” In dottrina, per tutti, Vanzetti-Di Cataldo, p. 397, III ed. Giuffrè, che ricordano come quando la prima messa in commercio è illegittima “*ogni successivo atto di circolazione è illegittimo, a prescindere dal fatto che (per effetto delle regole sulla circolazione dei beni a non domino) valga a far acquistare la proprietà del bene all'acquirente.*” L'illiceità è esclusa solo nel caso di uso privato ed a fini non commerciali ex art. 68 c.p.i., norma che non si può evidentemente applicare a Cantina che – come detto – utilizza la macchina riempitrice nella propria attività di impresa.

²⁰ In proposito si veda **Trib. Firenze**, 12.2.2007, in GADI 2007, 1, 649: “*La sanzione dell'assegnazione in proprietà ha la funzione di rimuovere le conseguenze dell'attività di contraffazione e segnatamente di eliminare la disponibilità di beni materiali non destinati al mercato dal titolare della privativa, attuando lo ius excludendi non solo come potere di impedire l'attività di produzione, commercializzazione ed utilizzazione dei beni protetti, ma come potere di incidere sulla circolazione delle res*”.

4.2. È infatti evidente che la contraffazione di brevetto – quando posta in essere da un imprenditore concorrente²¹ – costituisce anche attività di concorrenza sleale (c.d. “*dipendente*”) posto che la violazione di diritti di privativa industriale configura certamente un’attività non conforme ai fondamentali principi di correttezza professionale che presiedono ai rapporti fra imprese concorrenti.²²

Viene quindi ammessa la cumulabilità della domanda di contraffazione con l’ipotesi di concorrenza sleale,²³ rilevando che proprio sotto il profilo sanzionatorio il cumulo riveste una sua indubbia utilità, anche a fronte del fatto che la prima tutela il diritto all’uso esclusivo del brevetto, la seconda mira ad assicurare la correttezza

²¹ Circa il rapporto di concorrenza, si vedano *ex multis*: **Cass. civ.** Sez. II, 20.05.1997, n. 4458: “*La nozione di concorrenza sleale contenuta nella norma di cui all’art. 2598 c.c., deve essere desunta dalla ratio della norma stessa che impone alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali. Ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operano quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l’anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, onde ognuno di si è interessato che gli altri rispettino le regole di cui all’art. 2598 c.c.*” (Mass. Giur. It., 1997 Dir. Industriale, 1997); **App. Milano**, 31.05.2012, n. 2479, in Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale 2012, 1, 341: “*Il rapporto di concorrenza sussiste tra due imprese che insistono sul medesimo bacino territoriale e operano con la medesima clientela finale di riferimento, anche laddove le stesse si collochino a differenti livelli della catena produttiva e distributiva, in considerazione dell’incidenza della loro attività sulla clientela finale e dell’idoneità dell’atto anticoncorrenziale a sviare la clientela dell’uno a favore dell’altro, non dovendosi avere riguardo alla mera identità dell’attività concretamente svolta.*”

²² In giurisprudenza, si vedano, *ex multis*, **App. Bologna**, 29.9.1981 (in GADI 1981/1431): “*la contraffazione di brevetto per invenzione industriale costituisce oltre che violazione del diritto di esclusiva, anche atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. essendo evidenti la non conformità della contraffazione ai principi della correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare l’altrui azienda*”; **Trib. Vicenza**, 6.9.1993 (in GADI 2991/4): “*L’attività di contraffazione di un brevetto costituisce anche concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.*”; **Trib. Torino**, 21.9.1987 (in GADI 2201/3): “*La contraffazione di un prodotto coperto da brevetto industriale integra di per sé stessa anche gli estremi della concorrenza sleale*”; **App. Bologna**, 3.5.2001 (in GADI 4347/2): “*La contraffazione brevettuale, indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti, integra di per sé un comportamento non conforme ai principi della correttezza professionale, idoneo a danneggiare l’altrui azienda e quindi suscettibile di censura ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.*”.

²³ Non va trascurato il fatto che grazie all’acquisto della macchina in contestazione, Cantina ha potuto godere di vantaggi che dovevano essere riservati ai soli acquirenti delle macchine di Bertolaso: conseguentemente l’offerta attorea è divenuta meno allettante.

degli imprenditori commerciali nello svolgimento della loro attività.²⁴

V – Sul risarcimento del danno

5.1. Dagli evidenti illeciti posti in essere dalla convenuta deriva il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni subiti, sussistendo nel caso in esame tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano la pretesa risarcitoria.

a) L'integrazione dell'**elemento oggettivo** della condotta contraffattoria e di concorrenza sleale risulta già ampiamente dimostrata da quanto sopra esposto, e più precisamente dall'esito delle operazioni di descrizione giudiziaria, che confermano l'interferenza della macchina MBF rinvenuta presso Cantina con l'ambito di protezione della privativa attorea ed il coinvolgimento di quest'ultima in quanto acquirente e utilizzatrice.

b) Per quanto concerne poi l'**elemento soggettivo**, è noto che, in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, la presenza (quanto meno) della colpa, va individuata, secondo la costante giurisprudenza, nel fatto che i brevetti sono soggetti a pubblicità e, quindi alla possibilità, per chiunque, di prendere conoscenza del relativo contenuto.²⁵

Peraltro, nel caso di specie, va tenuto conto che Bertolaso - che ha

²⁴ Cfr. **Trib. Napoli**, 5.11.1998, in *GADI* 3841/2: “*Poiché la tutela offerta dalla disciplina della concorrenza sleale in ogni caso integra quella offerta dalla disciplina dei segni distintivi e anche, ricorrendone i presupposti, della disciplina dei brevetti, l'imprenditore può promuovere anche cumulativamente sia l'azione, cautelare o di merito, di concorrenza sleale, sia quelle di contraffazione di cui alle leggi speciali in materia di marchi e brevetti*” e, con riguardo alla concorrenza sleale dipendente da contraffazione di marchi, ma con considerazioni che possono essere estese anche all'ipotesi di dipendenza da contraffazione di brevetti: **Trib. Roma**, 10.3.1994, in *GADI* Rep. Sist. 1988-1996: “*La contraffazione del marchio registrato integra gli estremi della concorrenza sleale e giustifica l'applicazione delle relative sanzioni*”; **App. Bologna**, 30.9.1999, in *GADI* 4097/10: “*La contraffazione e l'usurpazione di marchio costituiscono anche illeciti di concorrenza sleale*”; **Trib. Catania**, ord. 6.4.2005, in *Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale*, 2005, vol. I: “*In presenza del medesimo comportamento potenzialmente confusorio, la tutela speciale prevista dalla legge marchi (n.d.r.: ma lo stesso vale in caso di brevetti) e quella generale sancita in tema di concorrenza sleale non solo coesistono, ma possono essere cumulate in presenza di elementi costitutivi delle due fattispecie*”.

²⁵ Cfr. *ex multis*, **App. Milano**, 24.9.1991, in *GADI*, 2704/3: “*Atteso il regime di pubblicità dei brevetti, sussiste in carico a tutti gli operatori economici una presunzione di conoscenza delle risultanze del relativo registro, per effetto della quale ... nessuno di coloro che ha preso parte alla fabbricazione ed alla commercializzazione di un prodotto contraffatto può esonerarsi dalla conseguente responsabilità*”; nello stesso senso **Trib. Milano**, 22.2.1993, ivi, 2948/2; **Trib. Milano**, 21.9.1978, ivi, 1074; **Trib. Roma**, 27.1.1973, ivi, 288/3)

ampiamente pubblicizzato la tecnologia brevettata e che ha ottenuto anche degli importanti riconoscimenti in merito - all'epoca in cui Cantina aveva manifestato la propria necessità di dotarsi di una linea di imbottigliamento, aveva formulato una propria offerta comprendente la soluzione brevettata, ma la convenuta ha tuttavia scelto di procedere all'acquisto dalla concorrente MBF, noncurante del fatto che la macchina riempitrice acquistata violava i diritti di privativa dell'attrice.

5.2. Quanto ai criteri di determinazione del danno risarcibile, occorre ovviamente rifarsi al criterio previsto dall'art. 125, c.p.i., il quale stabilisce che “*il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto della violazione*”.

Com'è noto, inoltre, l'art. 125, co. 3, c.p.i. prevede che “*In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento*”.

Ciò significa innanzitutto che, in alternativa ovvero (come qui espressamente si chiede) anche in aggiunta al risarcimento del mancato guadagno – determinabile o in base alla perdita di utile lordo effettivamente subita dal titolare o secondo il criterio c.d. della *royalty* ragionevole – è possibile ottenere la c.d. retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore attraverso la vendita dei prodotti realizzati in violazione della privativa del danneggiato.

5.2.1. Ciò premesso, preme evidenziare che il danno subito da Bertolaso non si limita al valore della riempitrice, ma è da tenere in considerazione il valore dell'intera linea di imbottigliamento, di cui detta macchina costituisce il cuore.

In proposito, il direttore di Cantina nel corso della descrizione eseguita in

Conegliano ha dichiarato a verbale (cfr. **doc. 27**, pag. 6): “*dall'MBF è stato acquistato un “monoblocco” composto da sciacquatrice, riempitrice, tappatore sughero e tappatore vite*”.

Al valore già ingente della linea di imbottigliamento,²⁶ vanno aggiunti i costi di installazione, manutenzione e ricambistica. Al riguardo si rinvia alla documentazione contabile che è stata acquisita in sede di descrizione e allegata al verbale delle operazioni effettuate in Vittorio Veneto (cfr. **doc. 26**), di cui produciamo una copia sub **doc. 31/1-51**.

5.2.2. Peraltro non va trascurato che grazie alla tecnologia alla base del Brevetto Bertolaso, Cantina ha ottenuto notevoli vantaggi che hanno consentito alla medesima di ottenere:

- una produttività molto più elevata delle macchine tradizionali - vale a dire macchine sprovviste della soluzione brevettata da Bertolaso - ciò in particolare grazie alla rapidità, semplicità e precisione con cui vengono movimentate e posizionate le cannucce di compensazione;
- un notevole risparmio energetico;
- un'elevata semplicità nella procedura di cambio dei formati dei contenitori da riempire;
- una notevole diminuzione nella contaminazione del prodotto da imbottigliare, ciò perché grazie alla soluzione Bertolaso le regolazioni dei parametri o condizioni di imbottigliamento non richiedono la sostituzione manuale e quindi contaminante delle cannucce di compensazione come avviene invece con le macchine tradizionali.

5.2.3. Nel verbale delle operazioni peritali (cfr. **doc. 27**, pagg. 6-7) si legge che Cantina dispone di un'unica linea di imbottigliamento per cui tutte le bottiglie vendute sono state realizzate mediante l'impiego della macchina riempitrice in

²⁶ Senza contare che Cantina è dotata di una certa visibilità e quindi il fatto che la medesima abbia acquistato un prodotto della concorrenza ha significato per Bertolaso un danno che va oltre alla perdita della singola commessa.

contestazione, che - al momento dell'accesso (e quindi in data 9.5.2017) - aveva imbottigliato circa ventidue milioni di bottiglie.

A fronte di quanto esposto, al fine di quantificare l'entità della somma da risarcire all'attrice dovranno essere presi in considerazione anche a) il numero di bottiglie realizzate da Cantina mediante l'utilizzo della macchina contraffattoria e b) l'utile lordo realizzato dalla convenuta a seguito dell'attività illecita posta in essere.

5.3. Appare, pertanto, indispensabile procedere all'acquisizione delle scritture contabili obbligatorie della convenuta per acquisire i predetti dati.

Al riguardo si precisa che non può essere considerata sufficiente la documentazione acquisita in sede cautelare perché trattasi di un'acquisizione sommaria, avvenuta senza alcuna garanzia di completezza (ed anzi proprio da quanto riportato nel verbale emerge che parte della documentazione richiesta nonostante fosse esistente, non era disponibile al momento dell'accesso); a ciò si aggiunga che allo stato non è stata disposta alcuna inibitoria e quindi l'uso della macchina sta proseguendo tuttora.

Si chiede quindi, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i., l'esibizione di tutte le scritture contabili della convenuta, relative ai prodotti contraffattori di cui è causa. In caso di rifiuto, l'attrice richiede il sequestro giudiziario, ai sensi dell'art. 670, n. 2, c.p.c., di tale documentazione.²⁷

5.4. Una volta acquisita tale documentazione, si dovrà procedere all'espletamento di specifica CTU finanziaria - contabile per determinare l'ammontare del danno da liquidarsi in moneta all'attrice.

* * *

²⁷ Cfr. Cass., Sez. I, 22.12.1993 n. 12705, in Giust. Civ. Mass. 1993, fasc. 12: “*Il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni etc., regolato dall'art. 670 n. 2 c.p.c., non è condizionato alla esistenza di una controversia sul diritto alla esibizione, ma è consentito ogni qual volta la cosa serva come prova e se ne rivelì indispensabile l'acquisizione ai fini dell'accertamento dei fatti (nella fattispecie la C.S. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la necessità di autorizzare il sequestro di documenti, fatture e scritture contabili in vista di un giudizio per risarcimento per danni per contraffazione di marchio e concorrenza sleale, sussistendo il pericolo di dispersione, alterazione o distruzione dei documenti medesimi)*”.

Per tutte le ragioni che precedono, espressamente richiamata ogni precedente difesa, al fine di ottenere ogni indispensabile declaratoria, inibitoria e condanna, con espressa riserva di promuovere, in corso di giudizio, la pronunzia di ogni necessario provvedimento cautelare, l'attrice **Gruppo Bertolaso S.p.A. ut supra** rappresentata e difesa

CITA

La società **Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa** (C.F. e P.I. 00190690263), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Vittorio Veneto (TV), via Campardo, c.a.p. 31029, a comparire innanzi al Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa, all'udienza che si terrà il giorno **11 gennaio 2018**, ore di rito, avanti al Giudice designando ex art. 168-bis c.p.c., con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., entro il termine di almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che non comparendo si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Specializzata in materia di impresa, rigettata ogni contraria domanda, istanza od eccezione,

- **previa acquisizione** del fascicolo della descrizione giudiziale ex artt. 129 e 130 c.p.i. (R.G. 4245/2017), eseguita in data 9.5.2017, presso Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto, sia nella sede legale sita in 31029 Vittorio Veneto (TV), Via Campardo, sia nella sede operativa sita in 31015 Conegliano, Via San Giuseppe n. 54, a ministero dei competenti Ufficiali giudiziari;
- **previo altresì ogni necessario accertamento o provvedimento;**
così giudicare:

Nel merito, in via principale

1. Accertare e dichiarare la convenuta Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto responsabile di violazione del brevetto per invenzione n. 1362515, depositato il 24.11.2005, concesso in data 24.6.2009, dal titolo *“Apparecchiatura perfezionata per il riempimento di contenitori”*, dell’attrice Gruppo Bertolaso e di cui è causa.

2. Dichiare inoltre la convenuta responsabile di attività di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., nei confronti dell’attrice.

3. Inibire definitivamente alla convenuta, nonché – ai sensi dell’art. 124 c.p.i. – a chiunque risulti proprietario, utilizzatore, o comunque abbia la disponibilità della macchina riempitrice di cui è causa, qualunque attività di produzione, vendita, offerta in vendita, reclamizzazione, esposizione e utilizzazione della macchina per cui è causa e relativi componenti o accessori.

4. Disporre quindi l’assegnazione in proprietà all’attrice della macchina riempitrice di cui è causa utilizzata in violazione dei diritti esclusivi dell’attrice Gruppo Bertolaso.

5. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall’attrice, da liquidarsi in prosieguo di giudizio, ai sensi dell’art. 125, co. 1 e 2 c.p.i. secondo le risultanze di causa, o, in difetto, secondo equità, e salva una provvisionale da ritenersi in sentenza secondo le risultanze di causa e le presunzioni che ne deriveranno.

6. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti di carattere non patrimoniale patiti e patiendi dall’attrice ai sensi dell’art. 125 c.p.i., co. 1, da ritenersi in sentenza in una somma globale determinata secondo equità.

7. Condannare in ogni caso la convenuta a restituire all’attrice, ai sensi dell’art. 125, co. 3, c.p.i., gli utili realizzati con l’uso della macchina riempitrice di cui è causa e dei relativi ricambi e/o accessori, da accertarsi e da liquidarsi in prosieguo di giudizio.

8. Fissare una penale a carico della convenuta, ex art. 124 c.p.i., per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli emanandi provvedimenti e per ogni violazione

successivamente constatata, non inferiore rispettivamente a €20.000 e €50.000.

9. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'*emananda* sentenza, per tre volte anche non consecutive, sui quotidiani “*Il Corriere della Sera*”, e “*Il Sole 24 Ore*”, sul sito web della convenuta e su di una rivista di settore a scelta dell'attrice, e ciò in caratteri doppi del normale ed in dimensioni non inferiori ai quaranta moduli, a spese delle convenuta e a cura dell'attrice con diritto di quest'ultima all'immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture.

10. Condannare la convenuta a rifondere interamente all'attrice spese, diritti e onorari di causa, ivi compresi quelli del previo procedimento di descrizione giudiziaria e di CTU e CTP.

In via istruttoria e con ogni riserva

11. Ordinare alla convenuta, ed ai terzi che fossero eventualmente chiamati in giudizio o che comunque l'attrice si riserva di indicare, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i., l'esibizione in giudizio, all'elenco CTU contabile, di tutte le scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i registri IVA, i registri di magazzino, il libro giornale e le copie di tutte le fatture emesse e subite, con i relativi registri, affinché ne vengano estratte le partite relative alla macchina riempitrice di cui è causa, alla relativa linea di imbottigliamento e ai rispettivi componenti e accessori, nonché alle bottiglie che sono state realizzate mediante detta macchina riempitrice e vendute; ordinare altresì l'esibizione del contratto di acquisto della macchina riempitrice e della relativa linea.

12. Nell'eventualità in cui, nel prosieguo del giudizio, la convenuta non dovesse pienamente adempiere all'ordine di esibizione di cui alla domanda precedente, disporre il sequestro giudiziario, ex art. 670, n. 2, c.p.c., della documentazione contabile della convenuta, e di tutta le scritture e la corrispondenza commerciale concernente la macchina riempitrice di cui è causa, la relativa linea di imbottigliamento e i rispettivi componenti e accessori, nonché le bottiglie che sono

state realizzate mediante detta macchina riempitrice e vendute.

13. Disporre quindi, all'esito di detta esibizione o del sequestro giudiziario, CTU finanziaria e contabile per la determinazione dell'ammontare del danno e degli utili della convenuta da liquidarsi in moneta all'attrice, eligendo all'uopo un consulente esperto della materia.

Salva espressamente la facoltà di ulteriormente illustrare, integrare e modificare le domande di merito, anche all'esito delle avverse difese, nonché di produrre ulteriori documenti, dedurre mezzi di prova e formulare ulteriori istanze istruttorie nei concedendi termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Si produce il fascicolo del previo procedimento per descrizione giudiziale contenente oltre al ricorso per descrizione, i seguenti documenti:

- con ricorso per descrizione

Doc. 1) Visura camerale ordinaria di Gruppo Bertolaso S.p.A.

Doc. 2) Estratto dal sito internet della ricorrente (www.bertolaso.com) relativo al profilo aziendale

Doc. 3) Copia brevetto italiano n. 1362515 a nome di Gruppo Bertolaso S.p.A.

Doc. 4) Visura camerale storica di Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa

Doc. 4bis) Estratti dal sito <http://www.prosecco.it/it/scheda-cantina/cantina-di-conegliano-e-vittorio-veneto/>

Doc. 5) Ricorso per descrizione promosso da Gruppo Bertolaso S.p.A. contro MBF S.p.A. e Mionetto S.p.A.

Doc. 6) Decreto di autorizzazione della descrizione nel giudizio R.G. 7586/2014, Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, G.D. Dott. Boccuni

Doc. 7) Verbale di descrizione presso Mionetto di Valdobbiadene (TV) nel giudizio di descrizione R.G. 7586/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Impresa

Doc. 7bis) CD contenente fotografie e video realizzati presso Mionetto di

Valdobbiadene (TV) dall'ausiliario tecnico brevettuale del Tribunale di Venezia –
Sez. Impresa Ing. Ligi nel giudizio di descrizione R.G. 7586/2014

Doc. 7ter) Disegni relativi alla descrizione della macchina rinvenuta presso
Mionetto di Valdobbiadene

Doc 8) Verbale di descrizione presso MBF di Veronella (VR) nel giudizio di
descrizione R.G. 7586/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Impresa

Doc. 8bis) CD contenente fotografie realizzate presso MBF di Veronella
(VR) dall'ausiliario tecnico brevettuale del Tribunale di Venezia, Sez. Impresa, Ing.
Ponchiari nel giudizio di descrizione R.G. 7586/2014

Doc. 8ter) Disegni relativi alla descrizione della macchina rinvenuta presso
MBF di Veronella

Doc. 9) Fattura n. 395 del 24.3.2014 emessa da MBF S.p.A. a Cantina di
Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa

Doc. 10) Ordinanza del G.D. Boccuni di convalida di descrizione nel
procedimento avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Impresa, n. 7586/2014 R.G

Doc. 11) Atto di citazione di Gruppo Bertolaso S.p.A. nei confronti di MBF
S.p.A. e Mionetto S.p.A. (Trib. Venezia, Sez. Impresa, n. 10878/2014 – G.I. Dott.ssa
Guzzo)

Doc. 11 bis) Estratto da polis relativo al giudizio pendente avanti il Trib.
Venezia, Sez. Impresa, n. 10878/2014 R.G. – G.I. Dott.ssa Guzzo

Doc. 12) Ordinanza del 12.5.2016 del G.I. Dott.ssa Liliana Guzzo nel
giudizio n. 10878/2014 R.G.

Doc. 12bis/1-3) Provvedimento del 27.5.2016 di sostituzione del CTU
nominato Ing. Paolo Piovesana con l'Ing. Vittorio Faraggiana; provvedimento del
9.6.2016 di sostituzione dell'Ing. Vittorio Faraggiana con l'Ing. Enrico Mittler;
provvedimento del 16.6.2016 di sostituzione dell'Ing. Enrico Mittler con l'Ing.
Andrea Mittler

Doc. 13) Copia verbale dell'udienza del 6.7.2016

Doc. 14/1-3) Memorie tecniche dei CCTTPP di Gruppo Bertolaso, Ingg. Flora e Simino nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, depositate nel corso della relativa CTU brevettuale

Doc. 14bis/1-3) Memorie tecniche dei CCTTPP di MBF S.p.A., Ing. Zanettin nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, depositate nel corso della relativa CTU brevettuale

Doc. 15) CTU brevettuale preliminare resa dall'Ing. Andrea Mittler nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese con relativa comunicazione alle parti del 15.3.2017

Doc. 16) Osservazioni dei CCTTPP di Gruppo Bertolaso, Ingg. Flora e Simino, nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, alla CTU brevettuale preliminare dell'Ing. Andrea Mittler

Doc. 16bis) Osservazioni dei CCTTPP di MBF, Ingg. Crippa e Zanettin, nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, alla CTU brevettuale preliminare dell'Ing. Andrea Mittler

Doc. 17) CTU brevettuale definitiva resa dall'Ing. Andrea Mittler nel giudizio n. 10878/2014 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, depositata il 13.4.2017

Doc. 18) Copia ordinanza Trib. Venezia, 3.2.2004

Doc. 19) Copia ordinanza Trib. Venezia, 10.12.2004

Doc. 20) Copia ordinanza Trib. Venezia, 20.3.2009

Doc. 21) Copia ordinanza Trib. Bologna, 22.12.2004

Doc. 22) Copia ordinanza Trib. Firenze, 20.7.2004

Doc. 23) Copia ordinanza Trib. Firenze, 12.10.2004

Doc. 24) Copia ordinanza Trib. Venezia, 30.9.2010

Si producono altresì, in progressione numerica rispetto alla precedente produzione, i seguenti documenti:

Doc. 25) Decreto del 2.5.2017 del Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, G.D.

Dott.ssa Gasparini, di autorizzazione della descrizione *inaudita altera parte*

Doc. 26) verbale relativo alla descrizione eseguita il 9.5.2017, presso Cantina nella sede legale sita in 31029 Vittorio Veneto (TV), Via Campardo,

Doc. 27) verbale relativo alla descrizione eseguita il 9.5.2017 presso Cantina, nella sede operativa sita in 31015 Conegliano, Via San Giuseppe n. 54

Doc. 28) Fotografie acquisite in occasione della descrizione eseguita il 9.5.2017 presso Cantina, nella sede operativa sita in 31015 Conegliano, Via San Giuseppe n. 54 (contenute nel CD depositato dall'ausiliario Ing. Ligi, facente parte integrante del verbale di descrizione di cui al doc. 27)

Doc. 29) Manuale d'uso e manutenzione della macchina MBF rinvenuta presso Cantina, nella sede operativa sita in 31015 Conegliano, Via San Giuseppe n. 54 (contenute nel CD depositato dall'ausiliario Ing. Ligi, facente parte integrante del verbale di descrizione di cui al doc. 27)

Doc. 29 bis) CD contenente copia integrale degli allegati al verbale della Descrizione di Conegliano

Doc. 30) Ordinanza di convalida della descrizione datata 28.6.2017 e comunicata il 3.7.2017 (Trib. Venezia, Sez. Imprese, Dott.ssa Gasparini, R.G. 4245/17).

Doc. 31/1-51) Documentazione contabile acquisita nella descrizione del 9.5.2017 presso la sede legale di Cantina in Vittorio Veneto

Per la ricezione di ogni comunicazione prevista o ammessa dalla legge si indicano anche: l'utenza telefax n. 041.5068625; l'indirizzo di posta elettronica certificata secondoandrea.feltrinelli@milano.pecavvocati.it

Si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile e che pertanto il contributo unificato da versare è pari ad euro 1.036,00.

Milano - Venezia, 22 agosto 2017

Avv. Secondo Andrea Feltrinelli

Avv. Antonello Mengato